CITTÀ DI JESOLO

SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

DECRETO DEL SINDACO
NUMERO 27 DEL 10/04/2026

OGGETTO: NOMINA RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI JESOLO IN SENO ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA JTACA S.R.L. IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE UNICO

IL SINDACO

VISTO IL PARERE TECNICO ESPRESSO DAL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA SULLA PROPOSTA 2026/6 DELL'UFFICIO PARTECIPAZIONI SOCIETARIE:

Nome file: ESPRESSIONE PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E FIRMA
sha256: BFA9CE06E47D4E9A393635D11C5978253466EBA06FAB819FFAE3A187B1CC1ABE

VISTO:

- l'art. 50, comma 8, del d.lgs. 18.8.2000, n.267, in forza del quale "*sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni*";
- l'art. 19, comma 2, lett. g) dello statuto comunale approvato con delibera di Consiglio comunale n. 8 del 6.2.2014, come modificato con successiva delibera di Consiglio comunale n. 29 del 12.4.2018, che conferisce al sindaco *pro tempore* i suelencati poteri;
- l'art. 79, commi secondo e terzo, del citato statuto comunale, a mente del quale gli anzidetti indirizzi, in precedenza approvati dal Consiglio comunale, devono prevedere, prima di ogni nomina, la pubblicazione di un avviso pubblico tramite cui dare pubblicità alle nomine o designazioni dei rappresentanti presso enti/aziende/istituzioni che intende effettuare, oltre che ai requisiti e cause di incompatibilità per l'accesso alle cariche;
- il contenuto degli artt. 5 e 6 del "*Regolamento sul governo del gruppo pubblico locale*", approvato con delibera di Consiglio comunale del 13.7.2017, n. 57, in ordine alle modalità di nomina dei rappresentanti e alla durata dei relativi incarichi.

RICHIAMATO il contenuto:

- dell'art. 10 del d.lgs. 31.12.2012, n. 235 recante "*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*;
- del d.lgs. n. 8.4.2013, n. 39 recante "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*";
- del d.P.R. 30.11.2012, n. 251, recante "*Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche*

amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, attuativo della previsione di cui all'art.3 della L. 12.7.2011, n.120;

- dell'art. 1, comma 734, della L. 27.12.2006, n. 296, secondo cui non può essere nominato amministratore di un ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi;
- dell'art. 4, comma 4 del D.L. 6.6.2012, n. 95, convertito dalla Legge 7.8.2012, n. 135, richiamato l'art. 11, commi 6 e 7, del d.lgs. 19.8.2016, n.175 in materia di compensi gli organi amministrativi delle società a controllo pubblico;
- dell'art. 11 del citato d.lgs. n.175/2016, disciplinante gli organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico.

VISTO altresì:

- l'art. 248, comma 5, del d.lgs. 18.8.2000, n. 267, il quale prevede che "*gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici*";
- gli artt. da 1 a 7 del d.lgs. 16.5.1994, n.293, convertito con modificazioni dalla L. 15.7.1994, n.444, in materia di proroga degli organi amministrativi;
- gli artt.2382, 2383 e 2449 del codice civile in ordine alle cause di ineleggibilità e decadenza, nomina e revoca degli amministratori e in tema di facoltà di nomina di amministratori e sindaci in società con partecipazioni dello Stato o di enti pubblici;
- gli artt. 3 e 4 del summenzionato Regolamento sul governo del gruppo pubblico locale dell'Ente in tema di requisiti generali e condizioni ostative alla nomina/designazione;
- il contenuto dello statuto della società Jtaca s.r.l.;
- la deliberazione n. 52 del 13.7.2022 del Consiglio comunale con la quale vengono approvati gli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni;

PREMESSO che:
- il sindaco, con decreto del 16.4.2025 n. 22, ha nominato rappresentante del Comune di Jesolo in seno alla società Jtaca s.r.l., in qualità di amministratore unico, il sig. Pietro De Nicola, fissando la durata della nomina in 3 esercizi di bilancio *ex* art.2383 del c.c. e *ex* art.12 dello statuto della società *de qua*;
- successivamente alla suddetta nomina, il sig. Pietro De Nicola è deceduto, determinando pertanto la vacanza della carica di amministratore unico della società Jtaca s.r.l., con conseguente necessità di provvedere alla nomina di un nuovo rappresentante del Comune di Jesolo in seno alla medesima.

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere alla nomina dell'amministratore unico della società.

DATO ATTO che:
- con avviso pubblico prot. N. 22182/2026, pubblicato all'albo pretorio e sul sito web del Comune in data 30.3.2026, il Sindaco ha reso noto ai soggetti interessati di voler procedere alla nomina del rappresentante del Comune di Jesolo in qualità di amministratore unico della società partecipata Jtaca s.r.l., con scadenza di presentazione delle candidature il 9.4.2026;
- la nomina dei rappresentanti, effettuata anche nel rispetto delle previsioni normative in materia di pari opportunità, è di competenza del Sindaco e ha carattere fiduciario.

VISTE le candidature pervenute all'ufficio protocollo del Comune di Jesolo.

RITENUTO, in base ai requisiti richiesti e descritti negli indirizzi adottati per le nomine, alle qualità professionali e alle competenze emergenti dal *curriculum* allegato alla proposta di candidatura, che la persona da individuare quale rappresentante del Comune di Jesolo in seno alla società partecipata Jtaca s.r.l., in qualità di amministratore unico è il rag. Alessandro Cattelan, avente i requisiti richiesti per la carica in argomento.

DECRETA

1) di nominare quale rappresentante del Comune di Jesolo in seno alla società Jtaca s.r.l. in qualità di amministratore unico il rag. Alessandro Cattelan;

2) di stabilire che la durata della presente nomina è fissata in tre esercizi sociali *ex* art.2383 c.c., e che l'amministratore della società cesserà dall'incarico allo scadere del mandato amministrativo del sottoscritto Sindaco qualora ciò accada prima della scadenza naturale del presente incarico;

3) di precisare che il rappresentante è tenuto al rispetto degli obblighi stabiliti dal "*Regolamento sul governo del gruppo pubblico locale"* approvato con delibera di Consiglio comunale del 13.7.2017, n. 57;

4) di comunicare la presente nomina all'interessato, alla società Jtaca s.r.l. e al Consiglio comunale.

IL SINDACO
dott. Christofer De Zotti

IL SINDACO
Christofer De Zotti

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.